

N. 201 di rep.

N. 136 di racc.

Atto di fusione
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici)
il giorno 20 (venti)
del mese di dicembre
in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Garbagnate Milanese, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- Imperio Marina Maria Vittoria, nata a Milano il 23 dicembre 1964, domiciliata per l'incarico in Torino, piazza San Carlo n. 156, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni quotata:

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 8.545.738.608,16 , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario "**Intesa Sanpaolo**" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**"),

in forza di procura in data 3 dicembre 2013 n. 116.053/19.925 di rep. notaio in Torino Ettore Morone, registrata all'Agenzia di Torino 3 il giorno 5 dicembre 2013 al n. 14645 serie lt, al presente in copia autentica allegata sotto "A" ed anche ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Gestione in data 3 dicembre 2013, di cui a verbale in pari data n. 116.052/19.924 di rep. notaio in Torino Ettore Morone, registrato all'Agenzia di Torino 3 il giorno 4 dicembre 2013 al n. 14594 serie lt;

- **Venturini Flavio**, nato a Resiutta il giorno 8 febbraio 1947, domiciliato per la carica in Firenze, via Santa Caterina d'Alessandria n. 32/34, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni denominata:

"Centro Leasing Società per Azioni"

in forma abbreviata "**Centro Leasing S.p.A.**", con sede legale e direzione generale in Firenze, via Santa Caterina d'Alessandria n. 32/34, capitale sociale euro 155.020.051,50 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze: 00438000481, iscritta

al n° 1309 nell'elenco generale ed al n° 192526 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs. n° 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, anche: la "**Società Incorporanda**", la "**Società Incorporata**" o "**Centro Leasing**"),

in forza ed in esecuzione della delibera assembleare in data 25 novembre 2013, di cui a verbale in pari data n. 18.594/6.006 di rep. notaio in Milano Piergaetano Marchetti, registrato all'Agenzia di Milano 1 il giorno 9 dicembre 2013 al n. 36862 serie 1t;

(le predette società di seguito, collettivamente, anche: le "**Società Partecipanti alla Fusione**" e le predette delibere di seguito, collettivamente, anche le "**Deliberazioni**").

E quindi detti comparenti, della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, nelle sopraindicate rappresentanze,

premesse che

A) nell'ambito del gruppo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. è stato avviato un progetto di riorganizzazione del comparto del leasing, finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in Mediocredito Italiano S.p.A. delle attività attualmente svolte da Leasint S.p.A., Centro Leasing e Neos Finance S.p.A., per la realizzazione del quale sono programmate le seguenti operazioni:

(i) fusione per incorporazione di Neos Finance S.p.A. in Centro Leasing (la "**Fusione Neos - Centro Leasing**"); a detta operazione, peraltro, si è prima d'ora data attuazione, con effetto dall'1 gennaio 2014, con atto di fusione in data 18 dicembre 2013;

(ii) fusione per incorporazione di Centro Leasing (quale risultante dall'incorporazione di Neos Finance S.p.A.) in Intesa Sanpaolo S.p.A.;

(iii) conferimento da Intesa Sanpaolo S.p.A. a Leasint S.p.A. di un ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività ad essa rivenienti dall'incorporazione di Centro Leasing;

(iv) fusione per incorporazione di Leasint S.p.A. - quale risultante ad esito del predetto conferimento - in Mediocredito Italiano S.p.A.,

dette operazioni, destinate ad avere efficacia nella medesima data, l'una in un momento immediatamente successivo all'altra, nell'ordine cronologico di cui sopra;

B) nel quadro di tale progetto, gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione hanno predisposto e approvato un progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2505-bis e dell'art. 2501-ter del codice civile (di seguito, anche: il "**Progetto**"), per l'incorporazione di Centro Leasing in **Intesa Sanpaolo** (di seguito, anche: la "**Fusione**"), sulla base dei

rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012 assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento;

C) il Progetto, contenente quanto prescritto dalla legge ed approvato dai rispettivi organi amministrativi, è stato (i) depositato, con gli ulteriori documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile, presso la sede sociale delle Società Partecipanti alla Fusione sin dal 27 giugno 2013; (ii) previa approvazione della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 385/93 (ottenuta con provvedimento in data 21 ottobre 2013 protocollo n. 0963052/13), iscritto presso il Registro delle Imprese di Firenze per Centro Leasing in data 22 ottobre 2013 e presso il Registro delle Imprese di Torino per **Intesa Sanpaolo** in data 23 ottobre 2013;

D) con riferimento a quanto disposto dagli articoli 2505-bis, 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile:

- il Progetto risulta giustificato alla stregua delle motivazioni indicate nelle relazioni illustrative predisposte dai rispettivi organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile (di seguito, anche: le "Relazioni"); ciascuna Relazione (allegata al rispettivo verbale delle Deliberazioni) illustra, tra l'altro, i criteri con cui è stato calcolato il rapporto di cambio indicato nel Progetto (di seguito, anche: il "Rapporto di Cambio");

- essendo stato riconosciuto (secondo i termini e le modalità previste dal Progetto) agli azionisti della Società Incorporanda, diversi da **Intesa Sanpaolo**, il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante le proprie azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter secondo comma del codice civile, non è stata redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni di cui all'art. 2501-sexies del codice civile; il corrispettivo unitario per il diritto di vendita sopra citato è stato determinato in Euro 1,93, alla stregua dei criteri previsti per il recesso, anche sulla base del bilancio al 31 dicembre 2012, dal Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing, acquisiti il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.A., pure depositati in data 27 giugno 2013 presso la sede della società stessa;

E) sulla base del Rapporto di Cambio, il Progetto prevede che, a fronte dell'annullamento delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, agli azionisti della stessa, diversi dalla Società Incorporante, siano attribuite azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante, secondo il rapporto di numero 1,340 azioni ordinarie di **Intesa Sanpaolo** ogni n. 1 azione di Centro Leasing posseduta e dunque con conseguente aumento del capitale sociale della Società Incorporante a servizio della fu-

sione per massimi nominali Euro 3.604.053,96, con emissione di massime n. 6.930.873 azioni ordinarie del valore unitario di Euro 0,52; tutte le azioni della Società Incorporanda di titolarità della Società Incorporante al momento dell'attuazione della fusione verranno annullate senza concambio;

F) con le Deliberazioni, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle Deliberazioni stesse;

G) le precitate Deliberazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono state iscritte (i) in data 28 novembre 2013 presso il Registro delle Imprese di Firenze per Centro Leasing e (ii) in data 4 dicembre 2013 presso il Registro delle Imprese di Torino per Intesa Sanpaolo;

H) il diritto di vendita di cui sopra alla premessa **D)** è stato esercitato per complessive n. 109.477 azioni Centro Leasing, essendosi dato corso in data 16 dicembre 2013 all'acquisto delle stesse da parte di **Intesa Sanpaolo**;

I) contro le Deliberazioni, come i comparenti dichiarano e confermano, non risultano presentate opposizioni nel termine di quindici giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 c.c. e dell'art. 57, 3° comma del D. Lgs. 385/93 dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Deliberazioni e pertanto si può addivenire alla attuazione della fusione.

Tutto quanto sopra premesso,

i Comparenti, in attuazione delle più volte citate Deliberazioni, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze,

convengono e stipulano quanto segue.

1.) (Attuazione della Fusione) - In attuazione del Progetto (qui nuovamente allegato sotto "B"), approvato dal Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo e dall'assemblea di Centro Leasing, si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8

della

"Centro Leasing Società per Azioni"

con sede legale e direzione generale in Firenze, via Santa Caterina d'Alessandria n. 32/34

sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici) assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento.

2.) (Annullamento delle azioni della Società Incorporata - Concambio - Capitale sociale della Società Incorporante) - La Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel Progetto e con applicazione del Rapporto di Cambio. Così, più

precisamente, a fronte dell'annullamento delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporata, agli azionisti della stessa, diversi dalla Società Incorporante, saranno attribuite azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante, secondo il Rapporto di Cambio di numero 1,340 (uno virgola trecentoquaranta) azioni ordinarie Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ogni n. 1 (una) azione di Centro Leasing posseduta e dunque con conseguente aumento del capitale sociale della Società Incorporante a servizio della fusione per nominali Euro 3.527.770,48 (tremilioni cinquecentoventisettemila settecentosettanta virgola quarantotto), con emissione di n. 6.784.174 (seimilioni settecentottantaquattromila centosettantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), senza conguagli in denaro. Tutte le n. 62.880.180 (sessantaduemilioniottocentottantamilacentottanta) azioni della Società Incorporata di titolarità della Società Incorporante (di cui n. 24.152.022 (ventiquattromilionicentocinquantaduemilaventidue) rivenienti dalla Fusione Neos - Centro Leasing) verranno annullate senza concambio. Le azioni ordinarie della Società Incorporante di nuova emissione da attribuire in concambio (che saranno quotate al pari delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi di legge) saranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite di un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione di cui sopra al successivo punto 3.) del presente atto, in conformità con la procedura che sarà resa nota ai sensi della normativa vigente. Nessun onere verrà posto a carico degli aventi diritto.

3.) (Effetti verso i terzi, contabili e fiscali) - Gli effetti della presente Fusione nei confronti dei terzi, ferme le iscrizioni del presente atto prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, decorreranno dal giorno 1 (uno) gennaio 2014 (duemilaquattordici), in un momento immediatamente successivo all'efficacia della Fusione Neos - Centro Leasing. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti contabili e fiscali.

4.) (Cessazione degli organi della Società Incorporata) - Dal momento di efficacia verso i terzi della presente Fusione - di cui sopra al precedente punto 3.) del presente atto - pertanto, cesseranno con la Società Incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto della predetta Società Incorporata, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni sopra citate od alla situazione patrimoniale assunta a base della

presente Fusione.

SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI

5.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società Incorporante) - (A)

In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, qualifiche, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della Società Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della presente Fusione.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione della Società Incorporata, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale, diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata.

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, mandati, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), accordi commerciali e di outsourcing, anche in pendenza e in formazione, in corso presso la Società Incorporata e subentra nelle fideiussioni attive e passive riferibili alla medesima Società Incorporata.

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della presente Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* anche

nei confronti di enti pubblici territoriali, di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e di enti privati in tutte le concessioni, registrazioni, iscrizioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Società Incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(F) Dalla data di efficacia della presente fusione cesseranno tutte le eventuali procure rilasciate in nome della Società Incorporata, fatta eccezione per i mandati e le procure di natura difensiva ovvero inerenti la rappresentanza processuale conferiti dalla Società Incorporata in relazione ai quali la Società Incorporante subentra di pieno diritto.

(G) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla medesima Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero e dandosi atto le Società Partecipanti alla Fusione che i rapporti giuridici facenti capo alla Società Incorporata nei quali la Società Incorporante prosegue sono come tali individuabili in blocco anche ai fini di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, del presente atto verrà data notizia mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

6.) (Particolari cespiti del patrimonio della Società Incorporata) - E' in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, in contestualità con l'esecuzione dell'operazione di conferimento di cui in premessa nonchè successivamente, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporata, ed in particolare ad atti di identificazione catastale dei beni immobili di titolarità della stessa. Viene fatta peraltro sin da ora avvertenza che le descrizioni di cui a tali atti non avranno valore tassativo, restando pertanto senz'altro acquisito alla Società Incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi (e senza alcuna formalità e senza oneri a carico della Società Incorporante), ai quali peraltro in qualsiasi momento i rappresentanti della Società Incorporante sono legittimati, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della Società Incorporata.

7.) (Autorizzazioni) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione alla Società Incorporante presso ogni

Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobiliare, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

8.) (Personale) - Con l'efficacia della Fusione, il personale della Società Incorporata proseguirà **senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112** del codice civile il proprio rapporto di lavoro con la Società Incorporante, conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto, così come le singole posizioni pensionistiche, anche integrative ed aziendali.

Viene dato atto che le procedure sindacali sono state attivate nei termini previsti dalla normativa vigente.

STATUTO DELL'INCORPORANTE

9.) (Statuto) - Lo statuto sociale della Società Incorporante avente efficacia, conformemente alle previsioni del Progetto, dalla data di efficacia verso i terzi della presente Fusione (di cui sopra al precedente punto 3.), è quello che al presente atto si allega sotto "C", anche ai fini del deposito presso il competente Registro delle Imprese una volta divenuta efficace la Fusione, e che tiene conto dell'aumento di capitale sociale a servizio della Fusione di cui al precedente punto 2.) del presente atto e della connessa modifica dell'articolo 5.

SPESE

10.) (Spese e tasse) - Spese e tasse del presente sono a carico della Società Incorporante.

Del presente ho dato lettura ai componenti che lo approva e con me lo sottoscrivono, omessa per loro espressa dispensa la lettura degli allegati, alle ore 15,55.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine sedici e della diciassettesima sin qui.

F.to Marina Maria Vittoria Imperio

F.to Flavio Venturini

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio

dlc Repertorio n. 116.053

Raccolta n. 19.925

PROCURA

Repubblica Italiana

Il tre dicembre duemilatredici,

in Torino, presso la sede della società infranomi-
nata, piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, è personalmente comparso il signor

Gian Maria GROS PIETRO, nato a Torino il 4 febbra-
io 1942, domiciliato per la carica a Torino, piaz-
za San Carlo n. 156,

nella sua qualità di presidente del consiglio di
gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piaz-
za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro
8.545.681.412,32, iscritta nel registro delle im-
prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-
rente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nel-
l'albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-
tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-
tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-
lo 64 del medesimo decreto legislativo,



★

in esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data odierna il cui verbale è stato redatto da me notaio, repertorio n. 116.052/19.924, da registrare siccome in tempo utile.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, con la presente nomina procuratori della predetta società i signori:

- Marcello NALDINI, nato a Roma il 21 settembre 1956,

- Giovanni DIBATTISTA, nato a Taranto il 12 febbraio 1964,

- Patrizia GRECO, nata a Cetraro (CS) il 18 agosto 1958,

- Marina Maria Vittoria IMPERIO, nata a Milano il 23 dicembre 1964,

- Manuela CAMPAGNOLI, nata a Voghera (PV) il 14 giugno 1970,

affinchè, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della CENTRO LEASING S.P.A., con sede in Firenze, via Santa Caterina d'Alessandria n. 32/34, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in conformità al progetto di fusione approvato dal predetto consiglio di gestione in data odierna nonché alla sottoscrizione di uno o più at-

ti ricognitivi dei beni derivati alla società incorporante per effetto della fusione stessa.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti, sempre in via disgiunta, tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di:

- stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione e gli atti ricognitivi con ogni eventuale allegato, nonchè quant'altro agli stessi connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;
- inserire nell'atto di fusione tutti i patti, termini e condizioni ritenuti opportuni, compresi effetti attivi e passivi connessi o derivanti dall'operazione;
- rilasciare dichiarazioni necessarie od opportune, anche di carattere fiscale;
- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 9,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa un foglio scritto per tre facciate intere e
fino a qui della quarta.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS PIETRO

Ettore MORONE Notaio

* * * * *

Certificazione di conformità

Io sottoscritto dott. Ettore MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento, composto di un foglio, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 5 dicembre 2013 al n. 14645 serie 1T.

Torino, il 6 dicembre 2013




Allegato "B" al M. 201/136 rep.

INTESA  SANPAOLO



[Handwritten signatures and scribbles]

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI

IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

[Handwritten signature]

ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-bis del codice civile

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CENTRO LEASING
SOCIETÀ PER AZIONI IN INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo" o "ISP" o "Società Incorporante") e il Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing Società per Azioni ("Centro Leasing", o la "Società Incorporata"),

PREMESSO CHE

- (i) ai fini della realizzazione del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A., finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in un unico soggetto delle attività attualmente svolte da LEASINT S.p.A. (di seguito "LEASINT"), Centro Leasing e Neos Finance S.p.A. (di seguito "Neos"), sono programmate le seguenti operazioni:
- (a) la fusione per incorporazione di Neos in Centro Leasing (la "Fusione Neos/Centro Leasing"), con emissione di nuove azioni di Centro Leasing al servizio della fusione, da assegnare a ISP quale unico azionista di Neos;
 - (b) la fusione per incorporazione di Centro Leasing, quale risultante dalla fusione sub (a) e subordinatamente alla sua esecuzione, in Intesa Sanpaolo (la "Fusione"), restando stabilito che tale operazione si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia di quella di cui alla precedente lettera a), ma in un momento ad essa immediatamente successivo;
 - (c) il conferimento a LEASINT da parte di ISP di un ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività ad essa rivenienti dalla Fusione;
- (ii) ISP intende acquistare, prima dell'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione da LEASINT detenuta in Centro Leasing, pari all'88,2% del capitale sociale (la "Partecipazione");
- (iii) per effetto dell'acquisto di cui al precedente punto (ii) e ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione da ISP così detenuta

nel capitale sociale di Centro Leasing, prima degli effetti della presente Fusione, sarà pari al 92,39% del capitale sociale;

- (iv) la presente Fusione è pertanto subordinata all'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing e all'assegnazione a ISP, per effetto di essa, di una partecipazione tale da determinare, in capo a ISP medesima, tenuto conto delle altre azioni detenute, il possesso del 92,39% del capitale sociale della Società Incorporata;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-bis cod. civ. (il "**Progetto di Fusione**"), operazione mediante la quale ai soci di Centro Leasing diversi da ISP saranno assegnate azioni ordinarie della Società Incorporante secondo il rapporto di cambio e fermo il diritto di vendita in appresso indicati, mentre le azioni di Centro Leasing detenute dal socio ISP saranno annullate senza sostituzione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 2504-ter cod. civ.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

Intesa Sanpaolo S.p.A., società con sede in Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà 8; capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.545.681.412,32; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporata

Centro Leasing Società per Azioni, società con sede in Firenze, Via S. Caterina d'Alessandria 32/34; capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 155.020.051,50; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00438000481, iscritta al n° 1309 nell'elenco generale ed al n° 192526 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs n° 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo

Intesa



CMSD

dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo.

Centro Leasing è attualmente controllata da LEASINT con una partecipazione dell'88,2%. Per effetto dell'acquisto da parte di ISP della Partecipazione e degli effetti della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione di ISP al capitale sociale di Centro Leasing prima degli effetti della presente Fusione sarà pari al 92,39%.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In conseguenza della Fusione la Società Incorporante aumenterà il capitale sociale di massimi Euro 3.604.053,96, mediante l'emissione di massime n. 6.930.873 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52, il tutto a servizio del concambio stabilito per l'incorporazione di Centro Leasing di cui al punto 3 del presente Progetto di Fusione.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione potranno subire delle variazioni in diminuzione, tenuto conto dell'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti della Società Incorporata diversi da Intesa Sanpaolo di cui al punto 4 del presente Progetto di Fusione.

A seguito della Fusione verrà modificato l'art. 5 dello statuto della Società Incorporante; in allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante che, a tale articolo, non riporta l'entità del capitale ed il relativo numero delle azioni ordinarie stante quanto precisato.

Non sono previste altre variazioni dello statuto di Intesa Sanpaolo in conseguenza della Fusione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ' INCORPORANTE

Considerato che le azioni di Centro Leasing detenute da Intesa Sanpaolo ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing verranno annullate senza sostituzione, la Fusione si realizzerà mediante emissione di n. 1.340 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione di Centro Leasing detenuta dagli azionisti diversi dalla Società

Incorporante. Si precisa, al riguardo, sin d'ora che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. da parte di detti azionisti, le azioni Centro Leasing oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte di Intesa Sanpaolo. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente agli azionisti di Centro Leasing diversi dalla Società Incorporante.


Conseguentemente, resterà a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio il relativo onere, fermo il diritto degli azionisti di Centro Leasing di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

4. DIRITTI DI VENDITA E DI RECESSO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1°, cod. civ., non viene redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. Pertanto gli azionisti di Centro Leasing diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 1,93 (uno virgola novantatre) per ogni azione Centro Leasing posseduta.

Tale prezzo è stato determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, anche sulla base del bilancio al 31 dicembre 2012 di Centro Leasing ed in coerenza con i procedimenti valutativi assunti per la determinazione del rapporto di cambio, come indicato nella relazione al Progetto di Fusione.



Carro Marchetti

Spettore

Spettore

P

SUP

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di Centro Leasing dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Centro Leasing S.p.A., Via S. Caterina d'Alessandria, 32/34, 50129 Firenze, entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese di Firenze, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato e provvedendo altresì al deposito presso la sede sociale, all'indirizzo suindicato, delle medesime azioni entro il termine di quindici giorni da detta comunicazione. Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di vendita e comunque prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia che il diritto di vendita di cui al presente paragrafo è assorbente delle formalità relative al diritto di recesso ex art. 2437, comma 1°, lett. a) cod. civ.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le nuove azioni ordinarie Intesa Sanpaolo emesse a servizio della Fusione avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di efficacia della Fusione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione di cui al presente Progetto di Fusione sarà stabilita nell'atto di Fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ., fermo quanto precisato in Premessa sub (i).

7. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE



Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.



Torino, 12 giugno 2013

Per il Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il Presidente

Gian Maria Gros-Pietro

Milano, 14 giugno 2013

Per il Consiglio di Amministrazione di
Centro Leasing Società per Azioni
Il Presidente

Flavio Venturini

ALLEGATI

Allegato A): Statuto della Società Incorporante

PAGINA BIANCA



7



Allegato A)

INTESA SANPAOLO S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'**Articolo 1. Denominazione.**

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti



Spett.le

Furber

SP

SP

del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.545.681.412,32, diviso in n. 16.434.002.716 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.501.512.155 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.


Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con



Carlo M...

...

...

f

SACF

istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli,



Caro Marchetti

Spett.le

di fine

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente

altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Prevvia comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.



Edo Murchetti

Stavini

F. F.

f

cu sp

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del

Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

u) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;



Carburchetti

Refettori

fr...

f

21/12/13

- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.




Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2.- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.


Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.



Carlo Marchetti

est. Marchetti

F. Marchetti

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analogha facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;


e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria



Handwritten signature in blue ink, likely of a member of the Council of Supervision.

Handwritten signature in blue ink, likely of a member of the Council of Supervision.

Handwritten signature in blue ink, likely of a member of the Council of Supervision.

Handwritten signature in blue ink, likely of a member of the Council of Supervision.

Handwritten signature in blue ink, likely of a member of the Council of Supervision.

decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nei casi in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nei casi in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del



Carlo Mura

Giulio

Luigi

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

- a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti



Adriano

Settore

F. F.

F.

902P

dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni; già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

- I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;
 - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
 - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
 - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
- (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
- b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).
- Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per

quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;

e. Informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli



Handwritten signature in cursive script, likely belonging to the Notary Public.

Handwritten signature in cursive script.

organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente



Carlo Mariano

Settembrini

Fufo

F

2013

stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.



All. "C" al n. 201/136 di rep.

INTESA  SANPAOLO

STATUTO

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156

Capitale Sociale Euro 8.549.266.378,64

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

STATUTO

INDICE

TITOLO I	5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	5
Articolo 1. Denominazione.	5
Articolo 2. Sede.	5
Articolo 3. Durata.	5
TITOLO II	5
OGGETTO SOCIALE	5
Articolo 4. Oggetto sociale.	5
TITOLO III	6
CAPITALE E AZIONI	6
Articolo 5. Capitale sociale.	6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti.	6
TITOLO IV	6
ASSEMBLEA	6
Articolo 7. Assemblea.	6
Articolo 8. Convocazione.	7
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.	8
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.	9
Articolo 11. Validità delle deliberazioni.	9
TITOLO V	10
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	10
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.	10
Sezione Prima – Consiglio di Gestione	10
Articolo 13. Consiglio di Gestione.	10
13.1. – Composizione.	10
13.2. – Requisiti e incompatibilità.	10
13.3. – Durata.	11
13.4. – Integrazione.	11
13.5. – Sostituzioni.	11
13.6. – Revoca.	12
13.7. – Simul stabunt simul cadent.	12
13.8. – Cessazione.	12
13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.	12
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.	12
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.	13
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.	13
16.1. – Luogo e convocazione.	13
16.2. – Avviso di convocazione.	13
16.3. – Riunioni.	13
16.4. – Validità e maggioranza.	14

16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	14
16.6. – Verbali e copie.	14
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.	14
17.1. – Gestione della Società.	14
17.2. – Competenze non delegabili.	15
17.3. – Deleghe.	16
17.4. – Credito speciale e agevolato.	16
17.5. – Esercizio delle deleghe.	17
17.6. – Informativa.	17
17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza.	17
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.	17
Articolo 19. Consigliere Delegato.	18
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.	19
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.	19
Sezione Seconda – Consiglio di Sorveglianza	20
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.	20
22.1. – Composizione.	20
22.2. – Integrazione.	21
22.3. – Durata.	21
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.	21
23.1. – Liste di candidature.	21
23.2. – votazione.	22
23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio.	23
23.4. – Meccanismo suppletivo.	23
23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza.	23
23.6. – Lista unica.	24
23.7. – Assenza di liste.	24
23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.	24
23.9. – Sostituzioni.	24
23.10. – Incompatibilità.	25
23.11. – Simul stabunt simul cadent.	25
23.12. – Revoca.	25
23.13. – Compensi.	26
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.	26
24.1. – Convocazione.	26
24.2. – Cadenza.	26
24.3. – Richiesta di convocazione.	26
24.4. – Luogo.	26
24.5. – Avviso di convocazione.	26
24.6. – Riunioni.	26
24.7. – Validità e maggioranza.	27
24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	27
24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.	27
24.10. – Verbali e copie.	27
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza	27
25.1. – Materie di competenza.	27

25.2. – Altre materie di competenza.	30
25.3. – Poteri di vigilanza.	30
25.4. – Comitato per il Controllo.	30
25.5. – Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni.	31
25.6. – Altri Comitati.	32
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.	32
Articolo 27. Direttori Generali.	33
TITOLO VI	33
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO	33
Articolo 28. Bilancio e utili.	33
Articolo 29. Azioni di risparmio.	34
TITOLO VII	35
REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE	35
Articolo 30. Revisione legale dei conti.	35
Articolo 31. Recesso.	35
Articolo 32. Scioglimento.	36
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.	36
TITOLO VIII	36
NORME TRANSITORIE E FINALI	36
Articolo 34. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.	36
34.1. – Disposizione transitoria.	36
34.2. – Requisiti di onorabilità.	36
34.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.	36
34.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.	37
Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.	37
Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012	37

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell’utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la “Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale”, la “Funzione Internal Audit” e la “Segreteria Generale” saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e

previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da

almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo

quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza

previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*terdecies* e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto

comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

u) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso

di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione

della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine

dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi .

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che

non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituito provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo

non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli

argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge. Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del

Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;

b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;

c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

(i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

(ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;

II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in

- società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
- III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
- IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
- (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
- b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).
- Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i

poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

F.to Marina Maria Vittoria Imperio

F.to Flavio Venturini

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Torino
Firmato Carlotta Dorina Stella Marchetti
Nel mio studio, 23 dicembre 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

